

Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro
Direzione Turismo
U.O. S.U.A.R.
Sportello unico per l'esercizio delle attività ricettive e comunicazione alle imprese
GESTIONE E SVILUPPO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' RICETTIVE
UFFICIO ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QA/806/2018 del 27/12/2018

NUMERO PROTOCOLLO QA/59443/2018 del 27/12/2018

Oggetto: Predeterminazione ed approvazione dei parametri di misurazione della durata della sanzione della sospensione delle attività ricettive entro il termine massimo di sei mesi ex art. 8, comma 4 del vigente Regolamento sul Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, di richiamo dell'art. 27, comma 1 della L. R. n. 13/2007 ss.mm.ii

IL DIRETTORE

MARIA CRISTINA SELLONI

Responsabile procedimento: maria cristina selloni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
MARIA CRISTINA SELLONI

PREMESSO CHE

l'art. 14, comma 16 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria dell'Amministrazione Capitolina, ha previsto la possibilità per l'Ente di introdurre un contributo di soggiorno a carico degli alloggiati nelle strutture ricettive della Città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

pertanto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67/2010 è stato istituito il *Contributo di soggiorno* (di seguito, anche, "*Contributo*") nella città di Roma;

l'Amministrazione Capitolina, con il *Regolamento sul Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale* di cui alla D.C.C. n. 38/2010, alla D.C.S.G.C. n. 14/2016 ed alla D.A.C. n. 32/2018 - di seguito anche "*Regolamento*" - ha previsto l'applicazione del *Contributo*, per il pernottamento nella città di Roma presso:

- le strutture ricettive;
- gli immobili privati, ivi inclusi gli alloggi per uso turistico di cui al Regolamento della Regione Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii., destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del. D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017.

il *Contributo di Soggiorno* è un'entrata avente natura tributaria, così come specificato dall'art. 1-bis, comma 2 dal *Regolamento* attualmente in vigore;

tra gli obiettivi prioritari individuati per l'azione amministrativa dal Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale vi è il contrasto ad ogni forma di elusione ed evasione fiscale, ivi inclusa, quindi, quella relativa al *Contributo di Soggiorno*;

l'articolo 27, comma 1 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13 prevede che, quando l'attività svolta da un esercizio ricettivo abbia dato luogo ad evasione fiscale o contributiva, l'Ente competente "*provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi*";

ai sensi dell'art. 8, comma 4 del vigente Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale di cui alla Deliberazione A.C. n. 32/2018 "*(...) L'omesso o parziale riversamento del contributo da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione della comunicazione alle prescritte scadenze configurano presupposto per l'avvio previa diffida e assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13*";

ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 30, comma 1 della L.R. n. 13/2007 e ss.mm.ii., lo Sportello Unico Attività Ricettive - SUAR presso il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale è competente alla

ricezione delle SCIA di abilitazione all'esercizio delle attività ricettive situate nella città di Roma nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al Capo III della stessa Legge, ivi incluso il citato art. 27, comma 1;

con la Direttiva n. 3 del 2018, l'Assessore al Bilancio e al Coordinamento Strategico delle Partecipate ha istituito un Protocollo Operativo per il coordinamento delle attività di contrasto all'evasione del contributo di soggiorno, con cui dispone che la durata della misura inibitoria deve essere definita *"sulla base di criteri predeterminati con un apposito atto dirigenziale adottato dal Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro ed applicati al quantum preciso di pagamento non assolto dal trasgressore rispetto al dovuto"*;

come è noto, presupposto della sospensione delle attività ricettive è un comportamento di perduranza, da parte del trasgressore, nel mancato assolvimento del dovuto, per l'intero o in misura parziale;

pertanto, è necessario rapportare, in misura inversamente proporzionale, la decrescita del termine massimo di sei mesi previsto per la sanzione della sospensione all'aumento della quantità dei pagamenti effettuata dal trasgressore rispetto all'importo a proprio debito;

la numerosità delle possibili combinazioni di pagamento, nell'ambito delle cifre spesso ingenti riscontrate nei casi accertati di evasione del *Contributo di soggiorno*, rende necessaria la loro individuazione attraverso range di percentuali di versamento delle somme ingiunte da parte del trasgressore rapportate ad una graduazione discendente del termine massimo di sei mesi previsto normativamente per la determinazione, in concreto, della durata della sospensione;

quanto sopra, secondo i valori predeterminati riportati nello schema che segue:

PERCENTUALE DI PAGAMENTO DEL DOVUTO	DURATA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' RICETTIVA
0%	180 giorni
dall' 1% al 10%	162 giorni
dall' 11% al 20%	144 giorni
dal 21% al 30%	126 giorni
dal 31% al 40%	108 giorni
dal 41% al 50%	90 giorni
dal 51% al 60%	72 giorni
dal 61% al 70%	54 giorni
dal 71% al 80%	36 giorni
dall' 81% al 90%	18 giorni
dal 91% al 99%	9 giorni
100%	la sospensione non verrà applicata e si provvederà ad un atto di conclusione del procedimento

al fine di conferire al meccanismo sopra illustrato ed ai parametri che ne sono alla base il carattere di generalità ed astrattezza necessario ad una applicazione degli stessi in via generale, è necessario procedere, preventivamente, alla loro approvazione con un apposito atto dirigenziale;

Visto l'art. 1219 del Codice Civile di cui al R.D. n. 262/1942;

Visto il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 26, comma 1, 27, comma 1 e 30, comma 1 della Legge Regione Lazio n. 13/2007 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento Regione Lazio n.17/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regione Lazio n.8/2015 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013;

Visto l'art. 8, comma 4 del Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 32/2018;

Vista la Direttiva n. 3 del 2018 dell'Assessore al Bilancio e al Coordinamento Strategico delle Partecipate;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, di predeterminare ed approvare, con il presente atto, il meccanismo di commisurazione della durata della sanzione della sospensione delle attività ricettive ex art. 8, comma 4 del vigente *Regolamento sul Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale*, di richiamo dell'art. 27, comma 1 della L. R. n. 13/2007 ss.mm.ii. ed i parametri che vi sono alla base.

Quanto sopra, secondo quanto riportato nella tabella di seguito riportata, parte integrante del presente atto e, nello specifico:

- individuando i *range* di percentuale dei pagamenti effettuati - tra quelli riportati nella colonna **A)** della tabella - corrispondente alla somma versata dal trasgressore rispetto al *quantum* dovuto a titolo di omesso o parziale riversamento del *Contributo*;
- riportando il *range* di percentuale individuato al corrispondente valore di durata della sospensione dell'attività ricettiva di cui alla colonna **B)** della tabella, riportante una graduazione discendente del termine massimo di sei mesi normativamente previsto:

A) PERCENTUALE DI PAGAMENTO DEL DOVUTO	B) DURATA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' RICETTIVA
0%	180 giorni
dall' 1% al 10%	162 giorni
dall' 11% al 20%	144 giorni
dal 21% al 30%	126 giorni
dal 31% al 40%	108 giorni
dal 41% al 50%	90 giorni
dal 51% al 60%	72 giorni
dal 61% al 70%	54 giorni
dal 71% al 80%	36 giorni
dall' 81% al 90%	18 giorni
dal 91% al 99%	9 giorni
100%	la sospensione non verrà applicata e si provvederà ad un atto di conclusione del procedimento

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche in relazione al Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (cfr. Circolari nn. RC20170016149 e RC/20170019114);

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.

IL DIRETTORE
MARIA CRISTINA SELLONI

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.